



Città di Cesano Maderno

Comune di Cesano Maderno

Bilancio Partecipativo Giovani 2025-2026

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE PROPOSTE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente documento definisce i criteri di ammissibilità delle proposte presentate nell'ambito del Bilancio Partecipativo giovani Cesano Maderno 25-26, in coerenza con la Carta della Partecipazione.

Art. 2 – Principi generali

Nella valutazione di ammissibilità delle proposte, la Commissione Tecnica applica i seguenti principi:

- **Neutralità** – Le decisioni sono prese sulla sola base di criteri tecnici ed oggettivi qui definiti, senza condizionamenti esterni.
- **Inclusività** – Si favorisce l'ammissibilità delle proposte, anche se necessitano di correttivi, purché non ne venga alterato il significato originario.
- **Processualità** – Le proposte sono considerate come espressione di bisogni comunitari e vengono eventualmente definite insieme ai proponenti.
- **Pragmaticità** – Le proposte possono essere ammesse anche se non ancora pienamente esecutive.
- **Sostenibilità** – L'attività di co-progettazione deve essere organizzata in modo equilibrato, in rapporto al numero, complessità e grado di dettaglio delle proposte.
- **Collegialità** – Le valutazioni avvengono in modo condiviso, per assicurare uniformità di giudizio.
- **Rappresentatività** – Ogni proposta ha un referente unico (il proponente), che ne accompagna la progettazione fino alla fase di voto.

Art. 3 – Iter di valutazione di ammissibilità

La valutazione di ammissibilità avviene sulle proposte maggiormente sostenute in fase 1 e sui progetti elaborati in fase 2 e si articola in tre differenti valutazioni, in cui la Commissione Tecnica verifica:

- il grado di **completezza** delle proposte;
- il grado di **fattibilità** delle proposte;
- il rispetto degli **altri criteri** stabiliti dall'amministrazione comunale.

Art. 4 – Completezza delle proposte

1. La Commissione Tecnica valuta il grado di completezza minimo necessario per l'ammissione.
2. Una proposta è **sufficientemente completa** quando:
 - individua chiaramente un tema o un intervento circoscritto;
 - consente di stimare un budget di massima;
 - specifica, ove possibile, l'ambito territoriale di riferimento e i benefici attesi.
3. Una proposta è **generica** quando:
 - non consente di individuare azioni concrete o quantificare i costi; si limita a dichiarazioni di principio o obiettivi troppo ampi (es. “*più verde*”);
 - risulta non valutabile rispetto ai vincoli economici o tecnici esistenti.
4. Le proposte troppo generiche, e per questo non valutabili, non vengono ammesse.

Art. 5 – Fattibilità delle proposte

1. La Commissione Tecnica valuta il grado di fattibilità minimo necessario per l'ammissione.
2. Una proposta è considerata fattibile quando risponde ai seguenti criteri:
 - **Fattibilità giuridica** – La proposta rientra nelle competenze del Comune e non contrasta con normative o regolamenti vigenti, salvo che il Comune non intenda modificarli.
 - **Fattibilità tecnica** – L'intervento è realizzabile secondo le norme e i requisiti tecnici applicabili.
 - **Fattibilità economica** – Il costo stimato rientra nel budget disponibile (25.000 compresi gli oneri aggiuntivi) e nella tipologia di spesa ammessa.

3. Una proposta è considerata parzialmente fattibile quando può essere modificata secondo i criteri di fattibilità, senza alterare il significato originario.
4. Le proposte non fattibili non vengono ammesse.

Art. 6 – Altri criteri di valutazione

1. Se la proposta contiene anche la destinazione d'uso del bene/opera ed eventuali servizi, questi vengono stabiliti con il cittadino proponente ed affidati tramite **procedura a pubblica evidenza**. In nessun caso essi possono comportare costi ulteriori per il Comune.
2. I **beni** acquistati ad implementazione della proposta rimangono di proprietà del Comune.
3. Le proposte che incidono su **decisioni già assunte** dall'amministrazione comunale vengono escluse, salvo che non sia ancora stata aperta la fase di affidamento per la loro realizzazione.
4. Le proposte devono rispettare le leggi, i regolamenti comunali e le regole della piattaforma partecipativa; contenuti offensivi, discriminatori, propagandistici o contrari all'ordine pubblico saranno esclusi.

Art. 7 – Valutazione di Ammissibilità

1. Al termine della prima valutazione, la Commissione Tecnica attribuisce a ciascuna proposta una delle seguenti valutazioni:
 - **Ammissibile:** La proposta è pienamente conforme a tutti i criteri di ammissibilità e può essere co-progettata.
 - **Parzialmente ammissibile:** La proposta è realizzabile con modifiche o adattamenti che non ne alterano il significato originario, pertanto può essere co-progettata d'intesa con il proponente.
 - **Non ammissibile:** La proposta non è realizzabile se non con modifiche tali da snaturarne il contenuto, pertanto non può essere co-progettata.
2. Al termine della fase di co-progettazione i progetti definitivi vengono dichiarati ammissibili o non ammissibili alla fase finale di votazione.
3. La Commissione Tecnica motiva sempre e per iscritto le ragioni della non ammissibilità.